

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D'ATRI

Seduta del 31/05/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma d'esser cointestataria di cinque buoni fruttiferi emessi tra il 08/07/1989 e 18/04/1990, utilizzando moduli cartacei serie P ridenominati con timbri e/o correzioni a penna come Q/P su fronte e retro del titolo, ad eccezione del BF 30 ridenominato solo sul retro; che la liquidazione è stata calcolata per gli anni fino a 20esimo con interesse composto sulla base della tabella apposta sul retro con timbro a copertura di quella stampata, e per il periodo successivo sulla base dell'interesse semplice con tasso pari al periodo 16-20esimo anno; che invece, per il periodo successivo al 20esimo anno, va applicata la dicitura sul retro del titolo che prevede una remunerazione bimestrale fissa predeterminata.

L'intermediario eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti al momento della sottoscrizione dei titoli e quindi comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009; l'incompetenza per materia dell'ABF in quanto i buoni fruttiferi sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB; nel merito, il buono fruttifero di cui si discute, sul quale al momento del rilascio è stato apposto il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q"; per il rilascio dei buoni della nuova serie "Q", sono stati utilizzati i moduli della serie "P"

(moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal D.M. 13.6.1986

Conclusioni di:

Parte ricorrente:

Contestiamo l'importo delle liquidazioni in quanto riteniamo applicabile per il periodo successivo al 20esimo anno la dicitura sul retro del titolo che prevede una remunerazione bimestrale fissa predeterminata, il che riconduce ad una somma di euro 4969,10 per il BFP num.28, di euro 4852,44 per il BFP num.29, di euro 4852,44 per il BFP num.30, di euro 4794,11 per il BFP num.33 e di euro 626,47 per il BFP num.51. Il tutto al netto della Ritenuta Fiscale/Imposta sostitutiva per tempo vigente ed al lordo di Imposta di Bollo.

Richiediamo quindi un'integrazione alla liquidazione per la somma di euro 8424,11.

Parte resistente:

Voglia l'Ill.mo Collegio dell'Arbitro Bancario e Finanziario adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:

- in via preliminare:
 - l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
 - dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
 - nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto,
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF in quanto la controversia ha ad oggetto il rendimento dei titoli stabilito al momento della sottoscrizione e quindi comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009. L'orientamento consolidato dell'Arbitro, secondo il quale la contestazione relativa ai rendimenti dei buoni fruttiferi non avrebbe per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati, porta al rigetto della eccezione. Si veda ex plurimis Collegio di Bologna, decisione n. 5581 del 2.3.2021: *"Il Collegio, in via preliminare, ritiene debba essere esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario relativa all'incompetenza ratione temporis dell'ABF, in quanto la controversia avrebbe ad oggetto comportamenti precedenti al limite temporale di conoscibilità ABF; l'Arbitro Bancario e Finanziario, infatti, non può conoscere questioni la cui origine risalga ad operazioni antecedenti al 1° gennaio 2009."*

Per una corretta valutazione in merito all'accoglimento o meno dell'eccezione, il Collegio ritiene che sia necessario eseguire una distinzione, vale a dire se l'oggetto della presente controversia sia inerente alla fase di formazione del consenso, quindi a vizi genetici del rapporto giuridico (e allora rileva la data della sua costituzione), o piuttosto a momenti esecutivi ovvero se sia inerente all'interpretazione degli effetti del contratto (e allora rileva la data della "contestazione"), essendo i BPF rapporti di durata.

È opinione condivisa dai Collegi ABF che, per quanto attiene la liquidazione dei

buoni fruttiferi, rilevi la data in cui è insorta la controversia, essendo indubbia la valenza delle indicazioni riportate sul retro del BPF. Le stesse concorrono a definire il contenuto del rapporto e, pertanto, trova conferma nel caso di specie la competenza ratione temporis dell'ABF, non rilevando la data di sottoscrizione del buono.

Ne consegue, pertanto, che l'eccezione sollevata dall'intermediario non è meritevole di accoglimento. In tal senso si è espresso chiaramente, tra gli altri, il Coll. di coordinamento, nella decisione n. 5676 del 08 novembre 2013”.

Anche la eccezione d'incompetenza per materia dell'ABF va respinta, secondo gli orientamenti consolidati dei Collegi (cfr. Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la decisione dell'8 novembre 2013, n. 5676.

I BF oggetto del presente procedimento sono: 028, di lire 500.000, emesso il 08.07.1989; buono n. 029, di lire 500.000, emesso il 09.11.1989; buono n.030, di lire 500.000, emesso il 18.04.1990; buono n. 033, di lire 500.000, emesso il 17.01.1990. In relazione ai buoni nn. 028, 29, 30, 33 si può osservare che: sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P» (tranne che per il buono n. 30); è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; i titoli sono cointestati e riportano la clausola di pari facoltà di rimborso; sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, riprodotto in calce, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso del buono, essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». Giusta l'emanazione del D.M. 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in corso.

Sul BF è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie “Q/P” e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante “*Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio*”, agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di “*due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*”.

Orbene, Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

“A) Nella disciplina dei buoni... fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi... là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei

BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato:

“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI